



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

POLITICA IN MATERIA DI INVESTIMENTI SOSTENIBILI (ESG)

MAGGIO 2023



Indice

1	Premessa	3
1.1.	Contesto di riferimento e scopo del documento.....	3
1.2.	Modifiche apportate	4
2	Ambito di applicazione	4
3	Principi di riferimento comuni condivisi	4
4	Processo d'investimento responsabile	5
4.1.	Criteri di esclusione – “ <i>screening negativi</i> ”	5
4.2.	Criteri d'inclusione – “ <i>screening positivi</i> ”	7
4.3.	Valutazione dei parametri ESG	7
4.4.	Valutazione del rischio di sostenibilità	8
4.5.	Decisione di investimento.....	9
4.6.	Comitato ESG e Organismi di controllo.....	9
5	Considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità	10
5.1.	Metodologia per la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità	10
5.2.	Effetti negativi considerati per la sostenibilità	11
6	Engagement	11
7	Corporate Responsibility	11
Allegato 1	Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo	13
Allegato 2	10 principi Global Compact delle Nazioni Unite	16
Allegato 3	UN Sustainable Development Goals (SDGs)	17



1 Premessa

1.1. Contesto di riferimento e scopo del documento

Mediobanca SGR (di seguito anche "SGR") ritiene prioritaria l'integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (*Environmental, Social and Governance*, di seguito anche "ESG") all'interno del processo d'investimento, al fine di consolidare la fiducia da parte d'investitori e mercati, rafforzare la reputazione aziendale e contrastare lo sviluppo di pratiche ed attività ritenute non in linea con i principi del Gruppo Mediobanca. I criteri ESG rappresentano un fattore chiave per la creazione di valore economico-finanziario e, al contempo, sociale ed ambientale.

Per perseguire i suddetti obiettivi, con la presente Politica, Mediobanca SGR si impegna a non investire in attività ritenute gravemente rischiose per l'ambiente e/o per la società, nonché a prendere in esame gli standard di governance degli emittenti, approfondendo aspetti relativi all'assetto proprietario, alle strutture interne ed esterne deputate al governo societario, alle politiche di remunerazione e incentivazione del management, alle scelte di allocazione del capitale, alle politiche di comunicazione con gli stakeholder, alle strategie e processi produttivi, al fine di individuare le problematiche presenti e analizzare i potenziali rischi collegati.

Mediobanca SGR tende quindi a privilegiare le società considerate meritevoli dal punto di vista ESG ed in linea con i principi etici della SGR al fine di tutelare gli investimenti posti in essere per conto dei clienti e valutare in modo più completo gli aspetti di rischio.

Il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito il "Regolamento 2088") ha introdotto misure per incoraggiare l'impegno di tutti i partecipanti al mercato in merito a tematiche ambientali sociali e di buona governance. Nello specifico il Regolamento 2088 ha l'obiettivo di ridurre l'asimmetria informativa e la disomogeneità delle informazioni riguardanti i rischi di sostenibilità¹ e l'integrazione dei criteri ESG nel processo di investimento, ponendo a carico dei partecipanti ai mercati finanziari l'obbligo di informare in via precontrattuale e continuativa tramite sito web della SGR gli investitori finali. Inoltre, sono previste disclosure rafforzate per quei prodotti che promuovono caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ex art. 8 del Regolamento 2088) e prodotti che hanno obiettivi di investimento sostenibile (ex art. 9 del Regolamento 2088).

Il Regolamento 2088 stabilisce inoltre norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari per quanto riguarda la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei processi di investimento. Al fine di recepire i requisiti normativi introdotti, la SGR adotta un approccio volto a identificare, valutare e ridurre i potenziali rischi di sostenibilità nonché gli eventuali possibili impatti negativi sul rendimento, oltre a rischi reputazionali ed operativi derivanti da investimenti effettuati in realtà operanti in settori ritenuti non socialmente responsabili nonché caratterizzati da basso rating ESG e/o coinvolte in gravi controversie. Inoltre, la SGR applica, coerentemente con la natura, dimensione e tipologia di prodotti finanziari offerti, una metodologia per la considerazione dei principali effetti negativi sulla sostenibilità (di seguito anche "PAI" – Principal Adverse Impact), al fine di monitorare, contenere e ridurre gli effetti delle decisioni di investimento che determinano incidenze negative sui fattori di sostenibilità.

¹ Il rischio di sostenibilità è definito nell'art. 2 del Regolamento 2088 come un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che qualora si verificasse potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento



In tale contesto, la presente Politica definisce i principi generali e le linee guida che pongono la valutazione di fattori non solo economici ma anche ambientali, sociali e di governance (ESG) alla base delle decisioni d'investimento.

In particolare, la Politica ha l'obiettivo di:

- ◆ promuovere all'interno della realtà aziendale e nei confronti degli stakeholder la conoscenza in materia di investimenti ESG e favorire l'applicazione dei principi e processi di investimento responsabili;
- ◆ ridurre i rischi di sostenibilità e i relativi possibili impatti negativi legati agli investimenti dei patrimoni gestiti;
- ◆ evitare investimenti non in linea con i principi di etica ed integrità che costituiscono il fondamento del modo di operare di Mediobanca SGR e del Gruppo.

1.2. Modifiche apportate

La presente Politica è stata aggiornata rispetto alla precedente versione del 2021 per affinare i criteri di screening negativo applicati e la modalità di considerazione degli effetti negativi sulla sostenibilità a seguito del consolidamento del monitoraggio operativo di tutti i PAI obbligatori richiesti dalla normativa.

2 Ambito di applicazione

La Politica si applica alle attività d'investimento e di advisory, effettuate da Mediobanca SGR, in strumenti di capitale e di debito emessi da società quotate e da emittenti sovrani, in OICR e in strumenti di Private Debt.

3 Principi di riferimento comuni condivisi

Il Gruppo Mediobanca si ispira ai seguenti principi internazionali:

- ◆ Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (cfr. allegato 1);
- ◆ 10 principi Global Compact delle Nazioni Unite riconosciuti a livello globale e applicabili a tutti i settori economici (cfr. allegato 2);
- ◆ 17 obiettivi dei UN Sustainable Development Goals (SDGs) (cfr. allegato 3).

Mediobanca SGR è firmataria del UN-supported Principles for Responsible Investment (di seguito anche "PRI"). I PRI sono criteri stabiliti dalle Nazioni Unite, a cui si attiene una rete internazionale di investitori certificati, i quali hanno come obiettivo lo sviluppo di un sistema finanziario globale più sostenibile e il supporto ai propri firmatari nell'integrazione di tali aspetti nelle decisioni di investimento e nell'azionariato attivo.

I principi contenuti nel PRI sono un insieme delle best practices atte ad incorporare problematiche ESG nei processi decisionali relativi agli investimenti.

Tali principi prevedono:

1. incorporazione di fattori ambientali, sociali e di governance nell'analisi degli investimenti e nel processo decisionale;



2. integrazione di fattori ambientali, sociali e di governance nella politica di azionariato attivo;
3. richiesta alle società in cui si investe di un'appropriate divulgazione/rendicontazione di notizie che li riguardano inerenti i fattori ambientali, sociali e di governance;
4. promozione, accettazione e implementazione dei principi nella comunità degli investitori;
5. collaborazione con la comunità finanziaria per migliorare l'efficacia nell'implementazione dei principi;
6. divulgazione/rendicontazione al pubblico delle relazioni su attività e progressi della SGR nell'applicazione dei principi.

4 Processo d'investimento responsabile

Al fine di favorire l'implementazione di un processo d'investimento responsabile che consideri i criteri ESG, Mediobanca SGR ha definito le attività e i parametri di analisi a supporto delle valutazioni nell'ambito dell'attività d'investimento.

L'approccio di Mediobanca SGR si basa su una combinazione di (a) **screening negativi** attraverso l'utilizzo di criteri di esclusione per rimuovere società coinvolte in specifiche attività o particolari settori e (b) **screening positivi** per valutare l'investimento anche sulla base di criteri puntuali d'inclusione ESG, con l'obiettivo di coprire una quota prevalente degli attivi investiti, le cui tipologie rientrino nel perimetro di applicazione della presente Politica.

4.1. Criteri di esclusione – “screening negativi”

Mediobanca SGR ha individuato alcuni requisiti obbligatori di esclusione che devono essere soddisfatti. L'impegno di Mediobanca SGR è, quindi, quello di non effettuare consapevolmente, sulla base delle informazioni disponibili, investimenti in emittenti contrari ai valori del Gruppo Mediobanca o che violino principi e normative e che potrebbero esporre il Gruppo a gravi rischi reputazionali. In particolare, sono esclusi investimenti diretti in:

- ◆ emittenti coinvolti nella produzione e/o commercializzazione di armi che violano i fondamentali principi umanitari, quali ad esempio mine anti-uomo, armi biologiche e chimiche, bombe a grappolo e munizioni all'uranio impoverito, ovvero componenti che sono specificamente progettati per tali armi (componenti dedicati) e/o che rappresentano un elemento essenziale al funzionamento di tali armi (componenti essenziali), o che forniscono assistenza, tecnologie o servizi dedicati a tali armi, compreso il divieto assoluto di effettuare investimenti che ricadono nel perimetro di applicazione della Legge n. 220 del 9 dicembre 2021, come specificato al successivo capoverso;
- ◆ emittenti coinvolti (se non marginalmente²) nella produzione e/o commercializzazione di armi nucleari, ovvero componenti che sono specificatamente progettati per tali armi (componenti dedicati) e/o che rappresentano un elemento essenziale al funzionamento di tali armi (componenti essenziali), o che forniscono assistenza, tecnologie o servizi dedicati a tali armi;

² Con il termine marginalmente si intende che il fatturato relativo alle attività inerenti le armi nucleari e i relativi componenti (sia dedicati che essenziali), non supera il 5% del fatturato dell'emittente (consolidato qualora lo rediga).



- ◆ emittenti condannati³ per gravi violazioni dei diritti umani (incluse quelle riguardanti il lavoro minorile);
- ◆ emittenti condannati per gravi violazioni in materia di frode contabile, riciclaggio e corruzione;
- ◆ emittenti condannati per gravi reati relativi a salute e sicurezza dei dipendenti e/o gravi danni ambientali (riguardanti, ad esempio, deforestazione, danni all'ecosistema, etc.);
- ◆ emittenti sanzionati da parte di entità sovranazionali (es. ONU, UE, OFAC, etc.) o Stati che presentano gravi carenze nella legislazione per combattere il finanziamento al terrorismo ed il riciclaggio di denaro⁴.

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 220 del 9 dicembre 2021⁵, relativa alle misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, è fatto specifico divieto di effettuare investimenti in società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, svolgano una o più delle attività previste da tale norma⁶.

È inoltre fatto divieto di compiere operazioni che coinvolgano a qualunque titolo emittenti inseriti nelle black list antiterrorismo nazionali o internazionali applicabili (e.g. Regolamenti Comunitari, Risoluzioni Nazioni Unite).

Fermo restando il divieto di effettuare nuovi investimenti in emittenti per i quali si venga a conoscenza della presenza di uno o più dei suddetti screening negativi, Mediobanca SGR può successivamente valutare caso per caso, anche in funzione di eventuali azioni di mitigazione implementate dagli emittenti coinvolti e/o delle caratteristiche stesse della controversia⁷, di riprendere l'operatività nei confronti di tali emittenti.

In particolare, la valutazione in merito alla gravità della fattispecie, ovvero alla decisione di mantenere, ridurre o incrementare l'investimento in tali emittenti al centro di controversie, sanzionati e/o condannati in relazione a quanto sopra, deve essere svolta dal Comitato ESG della SGR, di cui al successivo paragrafo 4.6, e sottoposta all'approvazione dell'Amministratore Delegato.

Inoltre, Mediobanca SGR monitora eventuali controversie gravi sorte con riferimento ai suddetti fattori al fine di valutare eventuali azioni da porre in essere per evitare di intraprendere nuovi investimenti o incrementare quelli già in essere con emittenti per i quali vi sia la possibilità di una condanna futura.

³ Per "condannati" si intende anche in via non definitiva.

⁴ Si fa riferimento alla lista pubblicata ed aggiornata periodicamente dall'Unione Europea. Tale divieto viene applicato in coerenza con le limitazioni previste dagli specifici provvedimenti.

⁵ Che prevede il divieto totale al finanziamento (inteso come ogni forma di supporto finanziario tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari) di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, svolgano una o più attività collegate (es. costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, esportazione, trasferimento, trasporto, ecc.) a mine antipersona, bombe a grappolo e relative munizioni e submunizioni, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

⁶ L'elenco delle società coinvolte in uno o più delle attività previste dalla norma è mantenuto dalla Compliance di Mediobanca e periodicamente trasmesso a tutte le società del Gruppo.

⁷ Ad esempio, qualora l'evento da cui scaturisce la controversia non sia riconducibile ad un problema valutabile come strutturale, intendendosi con ciò la presenza di condizioni atte alla ripetizione dell'evento legate ad esempio a carenze nella cultura aziendale, mancanza di un'adeguata governance o adeguata supervisione interna.



4.2. Criteri d'inclusione – “screening positivi”

La SGR valuta positivamente società impegnate nel campo della responsabilità socio-ambientale, che assicurano il rispetto dei diritti dell'uomo, la riduzione di emissioni, la biodiversità, l'utilizzo di tecnologie pulite, la tutela delle minoranze e che adottino e rispettino politiche di governance aziendale. Ulteriore elemento su cui si pone particolare attenzione è relativo all'assenza di sentenze di condanne definitive che gravano sull'emittente per uno dei reati quali, riciclaggio, violazione dei diritti umani, detenzione, produzione e/o diffusione di materiale pedopornografico, disastro ambientale.

In particolare, per i portafogli gestiti, la SGR, al fine di limitare l'esposizione in emittenti o OICR che non rispettano le caratteristiche sopra descritte, ha definito delle soglie massime di investimento rispetto alle seguenti fattispecie:

- ◆ assenza di un rating⁸;
- ◆ rating troppo basso “laggard”⁹;
- ◆ coinvolgimento in gravi controversie¹⁰, limitatamente agli emittenti.

Le tre fattispecie sono verificate nei portafogli rispetto a delle soglie specifiche, sia a livello di singolo emittente che a livello aggregato (emittente e OICR).

4.3. Valutazione dei parametri ESG

Se i requisiti obbligatori di esclusione risultano soddisfatti si procede con i criteri d'inclusione, ovvero la valutazione dei parametri di analisi ESG.

Mediobanca SGR ha aderito ai servizi di MSCI ESG Research LLC con l'obiettivo di individuare per singolo emittente e OICR un rating ESG e poter disporre di un'analisi specifica per le tematiche ambientali, sociali e di governance.

In relazione agli emittenti corporate, i rating ESG sono specifici per ogni settore di riferimento e sono calcolati relativamente agli industry peers. Il rating MSCI valuta gli emittenti in base alla loro esposizione ai rischi ESG ponderati per specifico settore (GICS) e alla capacità di gestire tali rischi rispetto ai competitors. Il modello MSCI ESG Rating misura sia l'esposizione al rischio sia la gestione dello stesso. L'analisi tiene conto della misura in cui un'azienda abbia sviluppato strategie e abbia dimostrato una solida esperienza in termini di prestazioni nella gestione del suo livello specifico di rischi o opportunità.

In relazione agli strumenti governativi, il rating MSCI, mantenendo sempre un approccio basato sulla misurazione dell'esposizione ai rischi e della loro gestione, valuta gli emittenti sulla base di fattori diversi da quelli riferibili agli emittenti corporate (i.e. tasso di povertà e disuguaglianza tra la popolazione, gestione delle risorse naturali, stabilità politiche e istituzionali, etc.), che non hanno una dimensione settoriale.

In relazione agli OICR, il rating MSCI è calcolato a partire dagli score ESG¹¹ medi di portafoglio, a cui vengono applicate delle correzioni per penalizzare i fondi esposti maggiormente ad

8 Società o OICR cui non è assegnato un rating ESG né da MSCI ESG Research LLC né internamente dalla SGR.

9 Società o OICR cui è assegnato rating “B” o “CCC”, dove la scala è rappresentata da CCC; B; BB; BBB; A; AA; AAA con AAA che rappresenta il rating ESG maggiore.

10 Indicatore valido solo per le società aventi un ESG Controversies Score fornito da MSCI ESG Research LLC uguale a 0 (su scala 0-10).

11 MSCI assegna uno score (da 0 a 10) all'emittente, che è poi tradotto in rating ESG.



emittenti laggard o con trend ESG negativo e premiare quelli esposti ad emittenti con trend ESG positivo.

Per quanto riguarda gli OICR istituiti e gestiti da Mediobanca SGR l'attribuzione del rating viene svolta internamente sulla base della composizione del portafoglio e degli score ESG dei singoli strumenti sottostanti forniti da MSCI.

Qualora non sia disponibile un rating ESG di MSCI, gli analisti e i portfolio manager di Mediobanca SGR possono procedere:

- ◆ con l'analisi degli emittenti, effettuando una valutazione propria in merito al grado di attenzione che viene posto alle tematiche ESG sulla base dei comportamenti adottati e dell'integrazione di tali criteri all'interno dei processi aziendali;
- ◆ con l'analisi degli OICR, effettuando una valutazione propria in merito al grado di attenzione posto sulle tematiche ESG e come il rischio di sostenibilità è integrato all'interno del processo di investimento.

Le analisi prodotte devono rispondere a degli standard di copertura per quanto riguarda gli aspetti da considerare e relativamente alla metodologia di valutazione degli stessi definiti a livello aziendale.

In relazione agli strumenti di Private Debt, la valutazione della società avviene tramite l'ausilio di un questionario, prodotto dalla stessa SGR, che permette di individuare il grado di sensibilizzazione dell'emittente ai temi ESG e, grazie anche ad un confronto diretto con il management, gli obiettivi futuri in tema di sostenibilità.

4.4. Valutazione del rischio di sostenibilità

Al fine di adempiere agli obblighi normativi previsti dall'entrata in vigore del Regolamento 2088, Mediobanca SGR integra nel proprio processo decisionale relativo agli investimenti la valutazione del rischio di sostenibilità con l'obiettivo di valutare i possibili impatti negativi sul rendimento finanziario di un investimento.

Il rischio di sostenibilità relativo alle questioni ambientali include ed esempio il rischio climatico, sia fisico che di transizione. Il rischio fisico deriva dagli effetti fisici dei cambiamenti climatici, acuti o cronici: ad esempio, eventi climatici frequenti e di grave intensità possono avere un impatto su prodotti, servizi e sulle catene di approvvigionamento. Il rischio di transizione invece è legato alla capacità delle aziende di mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici e dall'adeguamento delle stesse ad un'economia a basse emissioni di carbonio. I rischi legati alle questioni sociali possono includere ma non sono limitati ai diritti del lavoro e alle relazioni con la comunità, a tematiche quali disuguaglianza e inclusività, investimento nel capitale umano e prevenzione degli incidenti. I rischi relativi alla governance possono includere, tra gli altri, la composizione e l'efficacia del Consiglio di Amministrazione, gli incentivi alla gestione, la qualità della gestione e allineamento della direzione con gli azionisti, la corruzione e l'utilizzo di pratiche di vendita scorrette. Questi rischi possono avere un impatto sull'efficacia operativa e sulla resilienza di un emittente, nonché sulla sua percezione pubblica e reputazionale, incidendo sulla sua redditività e, a sua volta, sulla sua crescita del capitale. Quanto sopra descritto rappresenta esempi di fattori di rischio di sostenibilità e la rilevanza, la gravità, la significatività e l'orizzonte temporale di tali fattori di rischio possono variare in modo significativo a seconda dei prodotti gestiti, della composizione dei portafogli e delle tecniche di gestione degli stessi.

Il rischio di sostenibilità e l'eventuale impatto negativo derivante dal verificarsi di un evento connesso ad esso è misurato a livello di singolo prodotto tramite l'adozione di una metodologia



quali-quantitativa, basata sulle stesse direttrici di positive screening riassunte precedentemente.

Ad ogni portafoglio è assegnato uno score di sostenibilità che è definito per valori compresi tra 0 (rischio minimo) e 5 (rischio massimo). Lo score è poi tradotto in un giudizio in funzione dell'appartenenza dello stesso ai seguenti intervalli: [0,1] Basso; (1,2] Contenuto; (2,3] Medio; (3,4] Rilevante; (4,5] Elevato, dove il valore "basso" rappresenta la casistica in cui le aspettative relative al verificarsi di un evento connesso al rischio di sostenibilità e dei conseguenti impatti negativi sono considerate di livello minimo ed "elevato" quando tale casistica raggiunge livelli molto significativi.

Lo score è costruito calcolando le esposizioni normalizzate in strumenti laggard, senza rating e controversi come rapporto tra le esposizioni effettive e le soglie che rappresentano le esposizioni massime a partire dalle quali la SGR ritiene che i rischi di sostenibilità e i relativi possibili impatti negativi sul rendimento siano molto significativi.

Al fine di evidenziare criticità sia in merito all'esposizione complessiva del portafoglio nei confronti delle diverse categorie di strumenti, sia in relazione alla concentrazione del portafoglio in una sola delle stesse, si calcolano due diversi indicatori di esposizione normalizzata, costruiti valutando sia le singole esposizioni normalizzate in emittenti controversi e in emittenti/OICR laggard o privi di rating, sia l'esposizione complessiva a tali categorie rispetto ad una soglia aggregata. Dal confronto dei singoli indicatori si individua quindi il maggiore, che determina il giudizio finale sullo score di rischio.

Per una valutazione del rischio di sostenibilità più trasparente, il giudizio sul rischio è riportato anche per il benchmark di riferimento, se presente.

Per maggiori dettagli sulla metodologia e applicazione del rischio di sostenibilità si rimanda alla "Direttiva in materia di investimenti responsabili e sostenibili (ESG)".

4.5. Decisione di investimento

I portfolio manager adeguano la propria attività a quanto definito nella presente Politica e si astengono dall'effettuare investimenti in contrasto con la stessa. A tal fine tengono in dovuta considerazione i rating ESG, parallelamente alle misure finanziarie tradizionali (analisi quanti/qualitative), sia al fine di avere una visione più completa del valore, del rischio e del potenziale di rendimento di un investimento, che per incrementare l'impatto dell'attività di investimento relativo ad aspetti sociali ed ambientali, coerentemente con gli obiettivi della Politica. A titolo di esempio, laddove risulti applicabile alla strategia di investimento perseguita, tale modalità di valutazione si può concretizzare nel privilegiare gli emittenti aventi un rating ESG e valutarne specificamente e in modo approfondito l'inserimento in portafoglio, qualora i rating ESG indichino la presenza di caratteristiche di rischio rilevanti.

4.6. Comitato ESG e Organismi di controllo

Il Comitato ESG della SGR ha una funzione consultiva, contribuisce alla definizione della metodologia e dei criteri di natura sociale, ambientale e di governance da adottare nella selezione degli emittenti e monitora il conseguimento degli obiettivi della presente Politica. Definisce inoltre i criteri di riferimento per le analisi ESG condotte internamente dagli analisti di Mediobanca SGR e ne monitora il rispetto.

La SGR disciplina in una specifica Direttiva il processo di investimento in materia ESG, definendo in dettaglio le attività e i ruoli degli attori coinvolti nonché le modalità di coinvolgimento del Comitato ESG nel processo. Per maggiori dettagli si rimanda alla "Direttiva in materia di investimenti responsabili e sostenibili (ESG)" e al "Regolamento del Comitato ESG".



Le Funzioni di Controllo, ognuna per le proprie competenze, verificano la corretta applicazione dei principi e dei criteri definiti.

5 Considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità

La SGR prende in considerazione i principali effetti negativi per la sostenibilità, a livello di entità, nell'ambito delle proprie decisioni di investimento.

In coerenza con l'approccio stabilito dal Gruppo Mediobanca, la SGR ha definito i principi in base ai quali considerare i PAI e i relativi indicatori, assicurando il rispetto dei principi di responsabilità di gestione nei confronti degli stakeholders.

In particolare, Mediobanca SGR:

- ◆ prende in considerazione i principali effetti negativi per la sostenibilità in linea con gli obiettivi ambientali, sociali e di buon governo definiti a livello di Gruppo ispirandosi inoltre a principi e standard internazionali in materia di ambiente e diritti umani;
- ◆ misura gli indicatori PAI obbligatori e i PAI facoltativi selezionati al fine di definire le azioni da adottare per ridurre progressivamente gli impatti negativi per la sostenibilità derivanti dalle decisioni di investimento in un orizzonte pluriennale;
- ◆ considera l'engagement attivo una delle azioni utili al raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati attraverso, ad esempio, l'esercizio dei diritti di voto in qualità di azionisti e il dialogo con le società su specifici obiettivi in tema ESG, svolto secondo le modalità previste dalla "Politica di impegno";
- ◆ svolge un monitoraggio periodico, e comunque almeno trimestrale, a livello di entità degli indicatori PAI selezionati;
- ◆ fornisce pubblicamente le informazioni in materia di PAI ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento 2088, in maniera chiara e trasparente, al fine di ridurre le asimmetrie informative tra la SGR e gli investitori finali, permettendo loro di comprendere in che misura la SGR, nell'ambito delle proprie attività di investimento, contribuisca concretamente al processo di riduzione degli effetti negativi per la sostenibilità.

L'analisi degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di entità avviene in conformità alle modalità e alle tempistiche di cui al Regolamento 2088 e relative norme tecniche di regolamentazione (nel seguito anche "RTS"), tenuto conto delle informazioni disponibili sul mercato, come illustrato nei paragrafi successivi e dettagliato nella "Direttiva in materia di investimenti responsabili e sostenibili (ESG)".

5.1. Metodologia per la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità

In particolare, oltre ai PAI obbligatori, la SGR individua e prioritizza i PAI da considerare e i relativi indicatori, in funzione delle seguenti variabili:

- ◆ coerenza tra i PAI selezionati e gli obiettivi ambientali, sociali e di buon governo definiti a livello di Gruppo;
- ◆ disponibilità dei dati provenienti da fonti esterne, e non oggetto di stima, relativi ad uno specifico indicatore;
- ◆ copertura dei dati di uno specifico indicatore rispetto al peso degli emittenti/strumenti finanziari nei portafogli gestiti.

Mediobanca SGR ha individuato un infoprovider da cui reperire i dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori PAI selezionati, si precisa tuttavia che la disponibilità e il livello di copertura degli emittenti non può essere garantito in quanto dipendente anche da fattori esterni alla SGR e all'infoprovider selezionato.



5.2. Effetti negativi considerati per la sostenibilità

La SGR, in base ai criteri descritti in precedenza, in attesa di consolidarsi dei dati disponibili a livello di mercato, monitora nel continuo tutti i PAI obbligatori previsti dagli RTS che hanno un congruo livello di copertura.

La definizione puntuale dei target di riduzione degli indicatori PAI e/o delle azioni da adottare per evitare o ridurre gli effetti negativi sulla sostenibilità avverrà progressivamente, sulla base delle attività di monitoraggio e della disponibilità delle relative informazioni da parte dell'infoprovider, al fine di rendere pubbliche le informazioni richieste dagli RTS.

6 Engagement

Mediobanca SGR, convinta del fatto che il rispetto dei criteri ESG possa generare migliori performance a lungo termine per gli investitori, ad ogni occasione utile d'incontro e/o contatto si impegna ad incoraggiare le società nelle quali ha investito (e nelle quali ha intenzione di investire) individualmente o tramite il Comitato Gestori di Assogestioni o altre iniziative di *engagement* collettivo, ad adottare un dialogo aperto sul proprio approccio responsabile e su come i fattori ESG influiscano sulla loro attività, in modo particolare sull'adozione di best practice in materia di governance aziendale. L'attività di engagement è svolta anche al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione degli effetti negativi sulla sostenibilità.

Mediobanca SGR, inoltre, si impegna, attraverso la pratica di "azionariato attivo", ad un monitoraggio nei confronti delle società emittenti tramite la partecipazione proattiva alle loro assemblee degli azionisti nel rispetto di quanto stabilito nella "Politica di impegno".

7 Corporate Responsibility

Mediobanca SGR, facente parte del Gruppo Mediobanca, condivide e promuove le pratiche ESG nelle sue attività rappresentando così una realtà responsabile, con l'obiettivo di integrare forme sostenibili nella sua strategia di business e management, anche tramite l'istituzione e/o la gestione di fondi filantropici o rispondenti a criteri ESG.

Il Gruppo Mediobanca ritiene che una condotta corretta, trasparente e responsabile incrementi e protegga nel tempo la reputazione, la credibilità ed il consenso, che sono i presupposti per uno sviluppo sostenibile del business teso alla creazione e alla tutela di valore per tutti i propri stakeholder.

La strategia di sostenibilità del Gruppo Mediobanca è incentrata principalmente su:

- ◆ lotta alla corruzione attiva e passiva in conformità con i più elevati standard etici;
- ◆ valorizzazione delle persone, con particolare attenzione alla tutela e promozione della diversità e delle pari opportunità;
- ◆ tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti ambientali diretti e indiretti;
- ◆ sensibilità al contesto sociale.

Inoltre, la Politica di Sostenibilità di Gruppo, in armonia con il Codice Etico e il Codice di Condotta, concorre a rafforzare e ad attuare i valori di etica, integrità e responsabilità nel



rispetto delle persone, dell'ambiente e della società nel suo complesso, nonché a sensibilizzare i propri dipendenti a tali valori condivisi.

In quanto appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, Mediobanca SGR è sottoposta al controllo e coordinamento della Capogruppo. Con specifico riferimento alle tematiche ESG, ciò implica quanto segue:

- ◆ il Comitato Corporate Social Responsibility di Mediobanca S.p.A.¹² monitora il conseguimento degli obiettivi della Politica ESG di Gruppo¹³;
- ◆ il Comitato Rischi di Mediobanca S.p.A. valuta e monitora i rischi ESG;
- ◆ entrambi i Comitati riferiscono al Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. sulle loro attività;
- ◆ le Funzioni aziendali di controllo del Gruppo effettuano le verifiche previste per gli ambiti di propria competenza.

¹² Il Comitato Corporate Social Responsibility, nominato dal Consiglio d'Amministrazione del 19 settembre 2019, ha compiti istruttori sulle materie di sostenibilità da sottoporre al Consiglio, tra cui, in particolare, la Politica di Gruppo in materia di Sostenibilità.

¹³ https://www.mediobanca.com/static/upload_new/pol/politica-esg_23.pdf



Allegato 1

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4 Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5 Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6 Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8 Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9 Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10 Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11 1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. 2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12 Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.



Articolo 13 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.

Articolo 14 1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni. 2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15 1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16 1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17 1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18 Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. 2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21 1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. 2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese. 3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22 Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23 1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. 3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. 4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.



Articolo 24 Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25 1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27 1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. 2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28 Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29 1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. 2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. 3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30 Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.



Allegato 2

10 principi Global Compact delle Nazioni Unite

Principio 1 Le aziende devono sostenere e rispettare le disposizioni internazionali in materia di diritti umani.

Principio 2 Le aziende si devono assicurare di non essere corresponsabili nell'abuso delle norme in materia di diritti umani.

Principio 3 Le aziende devono sostenere la libertà di associazione e il riconoscimento dei diritti di contrattazione collettiva.

Principio 4 Le aziende devono sostenere l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio.

Principio 5 Le aziende devono sostenere l'abolizione del lavoro minorile.

Principio 6 Le aziende devono sostenere l'eliminazione delle discriminazioni in materia di lavoro e occupazione.

Principio 7 Le aziende devono sostenere un approccio preventivo alle sfide ambientali.

Principio 8 Le aziende devono intraprendere iniziative per la promozione della responsabilità ambientale.

Principio 9 Le aziende devono incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ecocompatibili.

Principio 10 Le aziende devono lottare contro la corruzione in tutte le sue forme, incluse l'estorsione e la concussione.



Allegato 3

UN Sustainable Development Goals (SDGs)

Obiettivo 1 Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo.

Obiettivo 2 Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile.

Obiettivo 3 Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.

Obiettivo 4 Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.

Obiettivo 5 Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze.

Obiettivo 6 Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie.

Obiettivo 7 Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni.

Obiettivo 8 Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.

Obiettivo 9 Costruire infrastrutture resilienti e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile.

Obiettivo 10 Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni.

Obiettivo 11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

Obiettivo 12 Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.

Obiettivo 13 Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico.

Obiettivo 14 Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.

Obiettivo 15 Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di diversità biologica.

Obiettivo 16 Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli.

Obiettivo 17 Rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.